

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo VI - Degli atti processuali**

### **Art. 158 Nullità derivante dalla costituzione del giudice**

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'[articolo 161](#).